



COMUNE DI LEVERANO

Provincia di Lecce

Settore Assetto del Territorio e Sportello Unico

REGOLAMENTO LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di rilascio della licenza per lo svolgimento di attività pubblico spettacolo come previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28 Maggio 2001;

ART. 2

La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento ed il numero ed il periodo delle rappresentazioni. E' ammessa la rappresentanza.

ART. 3

Per il rilascio delle licenze relative :

- a) all'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo;
 - b) allo svolgimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, di rappresentazioni; accademie; feste da ballo; corse di cavalli e altri simili spettacoli o trattenimenti ove siano presenti impianti o allestimenti per i quali appaia opportuna l'adozione di misure e cautele a salvaguardia della pubblica incolumità ;
 - e) allo svolgimento di spettacoli circensi, luna park, audizioni all'aperto;
 - d) allo svolgimento di analoghe manifestazioni, circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto di invito, quando per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento; scuole da ballo e sale di pubbliche audizioni,
- viene istituita una commissione di vigilanza avente i compiti di cui all'art. 6.

ART. 4

La Commissione di Vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Sindaco ed e' composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato;
- b) dal comandante del Corpo di P.L. o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Comandante dei VV.FF. o suo delegato ;
- e) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;

- f) da un esperto di elettrotecnica;
- g) alla suddetta Commissione possono essere aggregati , ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- h) Le funzioni della Commissione di vigilanza possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.
- i) Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiori a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche statiche con decreto del Ministero dell'interno.
- j) Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del R.D. n° 635/1940, nella formulazione risultante dall'art. 4 DPR 311/2001, per l'esercizio dei controlli e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore ai due anni.

ART. 5

Della Commissione di vigilanza possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

ART. 6

Compiti della Commissione sono:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri o di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessario sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare le conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi o per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del dlgs 8 gennaio 1998, n° 3, anche avvalendosi del personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

La commissione nelle prime sedute di insediamento, stabilirà i principi di carattere generale e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all' art. 3 che possono essere rilasciate direttamente dall' ufficio.

ART. 7

Il parere della Commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

ART. 8

Segretario della Commissione e' il dipendente incaricato di istruire le pratiche per il rilascio della licenza o autorizzazione.

ART. 9

Gli accessi della Commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi , anche mediante un proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

ART. 10

Quando la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

ART. 11

Per l'esercizio di controllo di cui all'art. 6 lett. e) del presente regolamento, il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base, competente per territorio, il Comandante dei VV.FF. o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

ART. 12

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono costituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, che attesta la corrispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del ministero dell'Interno.

ART. 13

Sono a carico del conduttore dell'allestimento temporaneo destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato. Spettano ai componenti della Commissione le indennità di presenza nella misura stabilita per i consiglieri comunali.

ART. 14

Il presente regolamento si applica ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza inferiore a milletrecento posti ed agli altri locali ed impianti con capienza inferiore a cinquemila posti, sempre che le verifiche non rientrino nelle competenze specifiche della commissione provinciale di vigilanza ai sensi dell'art. 142 del TULPS come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001.

ART. 15

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo Pretorio Comunale.